



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Salute
U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765.4924
fax 02.3936055

www.regione.lombardia.it

Data 23 Settembre 2013

Prot.n. Hf. 2013. 0026735

Ai Direttori Generali
ASL della Regione Lombardia
Loro sedi

Al Presidente
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
Viale Tiziano, 70
00196 Roma

Al Segretario Regionale Lombardia
Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMG)
Via Teodosio, 31
20131 Milano

Al Presidente del Direttivo Regionale Lombardo
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Via del Pignoncino 9-11
50142 Firenze

Al Segretario Regionale Lombardia
Sindacato Dirigenti Sanitari SSN e Arpa (SNABI)
Piazza Duca d'Aosta, 12
20124 Milano

Ai Presidenti
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Lombardia
Loro sedi

Oggetto: certificazione attività sportiva

A seguito della recente pubblicazione di un Decreto Ministeriale e di un Decreto Legge riguardanti, tra le altre cose, anche la certificazione della idoneità alla attività sportiva, sono giunte a questa Direzione diverse richieste di chiarimento in merito.

Anche alla luce delle note del Ministero della Salute prot. 0004608-P-11/09/2013 avente per oggetto "*Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva*" e prot. 0004609-P-11/09/2013 avente per oggetto "*Articolo 42-bis legge 9 agosto 2013, n. 98*" si precisa quanto segue.

In data 20/07/2013 è stato pubblicato il DM del 24/04/2013 *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”* che abroga e sostituisce il DM 28 febbraio 1983 *“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica.”*

Tra le varie novità il DM 24/04/2013 introduce l’obbligatorietà del certificato per l’attività sportiva amatoriale ludico-motoria *“...finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.”*, e l’obbligatorietà *“della misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.”*

In data 21/08/2013 è entrato in vigore il DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 che con l’articolo 42-bis *“Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria”* al comma 1 abroga l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale.

Vengono sostanzialmente abrogati i commi 2, 3, 4, 5 dell’art. 2 e gli allegati A e B del DM 24/04/2013. Rimangono in vigore il comma 1 (definizione di attività amatoriale ludico-motoria) e il comma 6 che raccomanda ai soggetti *“i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione.... un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.”*

Con il comma 2 dell’art 42-bis, viene abrogato l’obbligo previsto dall’art. 3 del DM 24/04/2013, che prevedeva l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’elettrocardiogramma ai fini del rilascio del certificato per l’attività non agonistica. Il medico certificatore deciderà di volta in volta, secondo necessità, se far eseguire l’ECG e eventuali altri accertamenti.

Con l’art 4 del DM 24/04/2013 viene inoltre normata la certificazione per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, a manifestazioni non agonistiche caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

Riepilogando per quanto concerne l’attività certificatoria:

- Attività amatoriale ludico motoria: nessun certificato
- Attività sportiva non agonistica: certificato rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, sulla base del modello all’allegato C del DM 24/04/2013. Validità del certificato: 1 anno dalla data del rilascio.
 - Per i soggetti di cui ai punti a) e c), ovvero per chi partecipa ad attività organizzate nell’ambito dell’attività scolastica extracurriculare o dei Giochi della Gioventù nelle fasi antecedenti a quelle nazionali, i certificati rientrano nei LEA (DPCM 28 novembre 2003) e sono, quindi, rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nell’ambito delle attività previste dai rispettivi accordi collettivi nazionali (Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa)

- Per i soggetti di cui al punto b) del comma 1 dell'art.3 *“coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”* i certificati vengono rilasciati nell'ambito dell'attività libero professionale così come rientrano nell'attività libero professionale gli eventuali ulteriori accertamenti, quali l'ECG, necessari per il rilascio del certificato.
- Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare: certificato rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, sulla base del modello all'allegato D del DM 24/04/2013. I certificati vengono rilasciati nell'ambito dell'attività libero professionale così come rientrano nell'attività libero professionale l'elettrocardiogramma basale, lo step test o il test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e gli ulteriori accertamenti che il medico certificatore riterrà necessari per i singoli casi. Validità del certificato: 1 anno dalla data del rilascio.
- Attività sportiva agonistica: allo stato nulla è variato rispetto alla normativa già in vigore. Il certificato è rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport:
 - per gli atleti minorenni e gli atleti disabili i certificati e tutti accertamenti necessari al rilascio del certificato stesso rientrano nei LEA;
 - per gli altri atleti i certificati e tutti gli accertamenti necessari al rilascio del certificato stesso rientrano nell'attività libero professionale.

Le SS.LL in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione su tutto il territorio regionale a chi di interesse.

Distinti saluti,

Il Dirigente
Mauro Agnello